

## Newsletter n. 21 del 10 Ottobre 2012

### 1. Sospensione automatica pratiche Registro imprese per imprese prive di PEC – Notifica alle imprese interessate

“Gentile utente,

Le segnaliamo che la pratica, i cui riferimenti sono in oggetto, è stata sospesa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, in attesa che l'impresa provveda all'iscrizione del proprio indirizzo PEC nel Registro delle Imprese.

La informiamo infatti che la pratica **non potrà essere presa in esame** fino a che l'impresa non provvederà all'iscrizione del proprio indirizzo PEC.

La invitiamo a provvedere al più presto alla **regolarizzazione** inviando **un'apposita pratica di dichiarazione PEC** che, le ricordiamo, è esente dal pagamento di bolli, diritti di segreteria ed ogni altro onere”.

E' questa la “**notifica di sospensione**” che hanno già ricevuto o che potrebbero ricevere le imprese che – **prive di Posta Elettronica Certificata (PEC)** - hanno inviato o che sono in procinto di inviare al Registro imprese pratiche telematiche.

Ricordiamo che l'**art. 37 della legge 4 aprile 2012, n 35**, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis, ha stabilito che l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, **sospende la domanda per tre mesi**, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Posta Elettronica Certificata (PEC) ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

### 2. Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale – Modificati gli importi dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie

L'Agenzia del Territorio ha emanato la **circolare n. 4/T/2012 del 28 settembre 2012**, con la quale illustra le novità previste dall'art. 6 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, in materia di **accesso alle banche dati ipotecaria e catastale**.

Tra le disposizioni più importanti, si segnala l'introduzione della **nuova Tabella dei tributi speciali catastali, in vigore dal 1° ottobre 2012**, che prevede il pagamento per la consultazione degli atti del catasto e le nuove tariffe per la presentazione degli atti di aggiornamento. Finora, invece, tutte le visure catastali erano gratuite.

Per effetto delle modifiche introdotte, sarà soggetta a pagamento la consultazione dei seguenti atti: banca dati censuaria; atti cartacei (quali i registri di partita e le mappe catastali); mappa catastale informatizzata.

Ulteriori novità riguardano le **modifiche alle tasse ipotecarie**, il sistema di **consultazione delle banche dati** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Agenti della riscossione e la gratuità delle visure e delle ispezioni cosiddette "personali".

Le **consultazioni richieste in catasto dall'intestatario diretto degli immobili** e nei registri immobiliari dal titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sullo stesso, **continueranno ad essere gratuite**.

In tutti gli altri casi, invece, i tributi saranno dovuti, anche nella circostanza in cui le visure forniscano esito negativo.

Per le **consultazioni ipocatastali** a pagamento verrà concessa una **riduzione del 10%** con riferimento a quelle effettuate in via telematica, mentre per la visura per immobile di atti cartacei si dovranno versare cinque euro (tariffa giornaliera) per ogni richiedente.

La **consultazione catastale**, in precedenza gratuita per tutti, prevede ora per la visura il pagamento di 1 euro per ogni identificativo e per ogni 10 unità immobiliari, nonché per ogni particella dei fogli di mappa.

Per le **consultazioni ipotecarie**, invece, sarà dovuto in via anticipata l'importo di 0,15 euro per ogni soggetto compreso. Esenti dal tributo, precisa la Circolare, le visure degli **elaborati catastali** (quali planimetrie ed elenco subalterni).

Con riferimento ai soggetti che attualmente accedono alla consultazione telematica attraverso **convenzioni** previgenti, l'Agenzia del territorio chiarisce che queste continueranno a restare in vigore (alle relative condizioni) fino a scadenza naturale.

Per scaricare il testo della circolare con le allegate tabelle clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=6029>

### **3. Passaporto elettronico - Fissato l'importo dell'onere posto a carico dell'interessato per riceverlo al proprio domicilio**

Con **decreto 3 maggio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, è stato fissato l'importo delle spese a carico poste a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.

Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, e' fissato in **euro 8,20**.

L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore addetto alla consegna.

Il servizio e' facoltativo ed e' reso operativo decorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, da' esclusivamente luogo ad un **indennizzo pari a**

**euro 50,00** che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla Società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo il Ministero dell'interno delega sin d'ora alla riscossione dell'indennizzo il destinatario richiedente.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Passaporto ordinario, passaporto temporaneo e passaporto elettronico.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=243>

#### **4. Credito al consumo e operatori finanziari – Novità introdotte dal decreto correttivo – Adempimenti entro il 31 ottobre 2012**

Novità su confidi, società fiduciarie, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, cambiavalute, e importanti correttivi alla disciplina sull'antiriciclaggio.

Sono questi i contenuti del **decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, che apporta significative modifiche alla normativa in materia di contratti di credito ai consumatori e soggetti operanti nel settore finanziario.

Il nuovo decreto legislativo – che entrerà **in vigore il 17 ottobre 2012** – apporta modifiche rilevanti al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e ha operato la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

In realtà, tra queste, due sono in vigore già dal 2 ottobre, ovvero dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 169/2012, e apportano nuove modifiche alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

La prima, riguarda il nuovo limite di utilizzo del contante, fissato ad **euro 2.500,00** per i soggetti che svolgono attività professionale di **cambiavalute**.

La seconda, prevede la messa in attività di un nuovo Organismo dedicato alla creazione e gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In pratica, gli **agenti in attività finanziaria** e i **mediatori creditizi**, iscritti prima del 30 giugno 2011 negli albi tenuti dalla Banca d'Italia, dovranno chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal nuovo Organismo **entro il 31 ottobre 2012**. Non è, infatti, previsto alcun passaggio automatico tra i vecchi albi e i nuovi elenchi.

La nuova scadenza è stabilita dall'articolo 17, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 169/2012, 2 ottobre.

I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.

L'Organismo avverte che **il termine del 31 ottobre 2012 è da intendersi perentorio**.

Per accedere al portale dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.organismo-am.it/default.aspx>

## **5. Fallimento - Le linee guida del Tribunale di Milano sulle novità di carattere concorsuale contenute nel Decreto Sviluppo**

Nel Plenum del 20 settembre 2012, la Seconda sezione civile - Fallimenti del Tribunale di Milano ha redatto un verbale con la «**Interpretazione delle norme di carattere concorsuale contenute nel decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012). Prassi da adottare**».

Nell'illustrare le norme del decreto Sviluppo (**D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012**) che hanno più immediata e diretta attinenza con la materia fallimentare, il Tribunale di Milano ha elaborato le linee guida per l'adozione di prassi condivise da parte dei Giudici Delegati.

In particolare, vengono fornite precise indicazioni circa i criteri interpretativi ed applicativi che verranno seguiti in materia di concordato preventivo, con specifico riferimento alla nuova figura del «**concordato con riserva**» o «**pre-concordato**».

Innanzitutto, nel documento si precisa che la domanda è unica e sempre identica, sia nel caso di concordato definitivo, sia nel caso di concordato con riserva.

In entrambi i casi, è comunque necessaria l'assistenza di un avvocato.

La domanda può essere formulata nel modo più semplice, purché il debitore richieda la concessione dei termini per le successive produzioni. Ciò allo scopo di evitare confusioni con domande di concordati definitivi, che invece dovrebbero essere dichiarate inammissibili per difetto di prova. E tali termini, in assenza di richieste specifiche, dovranno essere concessi nel minimo, cioè 60 giorni.

Infine, il Tribunale è tenuto a verificare la propria competenza, la regolarità formale della domanda e la presenza dei requisiti richiesti dalla norma, tra cui la mancata presentazione nel biennio precedente, da parte del debitore, di analoga domanda, con esito negativo.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del documento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115>

## **6. Il Consiglio dei Ministri approva il secondo Decreto Crescita (Crescita 2.0) - Agenda digitale e start-up innovative**

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (start-up), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Sono questi i capisaldi del **secondo “Decreto Crescita”**, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012 su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell'Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale **l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese**.

Il decreto, composto da 38 articoli e ribattezzato "**Crescita 2.0**", prevede credito d'imposta per le grandi opere, servizi digitali per i cittadini, sviluppo delle aziende innovative (start-up), stop al tacito rinnovo delle polizze rc auto, sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri, e molte altre novità.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo** – Manovre del Governo Monti – Misure per la crescita e lo sviluppo.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=492>

## **7. SRL – Notai del Triveneto e di Milano divisi sui controlli di legalità al revisore**

La **massima 3 aprile 2012 n. 124 del Consiglio Notarile di Milano**, suscitando notevoli perplessità, ha affermato che il regime legale dei controlli nella SRL, in mancanza di diverse previsioni statutarie, deve intendersi nel senso che sia la **funzione di controllo di legalità** (ex art. 2403 c.c.) sia la **funzione di revisione legale** dei conti (ex art. 14 del DLgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "**organo di controllo o revisore**". Si ritiene, inoltre, che l'organo monocratico investito della **funzione di controllo "e" della funzione di revisione** possa essere sia un **revisore legale** dei conti **persona fisica**, sia una **società di revisione** legale, iscritti nell'apposito registro. È pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.

La **massima I.D.13 del Comitato dei Notai del Triveneto**, al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 c.c., conferma la **necessaria presenza della revisione legale nelle Srl**, ma non anche la possibilità di affidare al revisore sia il controllo di legalità che la revisione.

Posto, infatti, che non è ritenuta giustificata una deroga al sistema che consenta l'attribuzione al revisore di funzioni non previste dalla legge, quali il controllo di legalità, in assenza di una norma espressa in tal senso, la massima precisa che al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. **le Srl sono soggette tanto al controllo di legalità quanto alla revisione legale.**

In dette ipotesi, le Srl che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrano tra gli enti di interesse pubblico di cui al comma 2 dell'art. 16 del DLgs. n. 39/2010, possono attribuire **controllo di legalità e revisione ad un unico soggetto**, "necessariamente coincidente" con quello definito dall'art. 2477 c.c. come "**organo di controllo**", ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal DLgs. n. 39/2010 (non è **mai possibile**, però, **nominare il solo revisore**, cui non è attribuibile la funzione di controllo di legalità, sottraendo in questo modo la società a tale controllo).

Le Srl obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrano tra gli enti di interesse pubblico, invece, non possono istituire il solo "organo di controllo", ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il "revisore legale" cui attribuire la funzione della revisione dei conti.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo delle due massime si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Società di capitali – Collegio sindacale – Sindaco unico .....**

LINK:

## **8. Gas naturale – Pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita**

È pubblicato, nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco delle imprese che hanno richiesto e ottenuto l'inserimento nell'elenco dei **sogetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali**, nonché la modulistica utile per la presentazione della richiesta d'inserimento in detto elenco.

I soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono tenuti a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, e per conoscenza all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 30 giorni ogni **variazione** intervenuta nella ragione sociale, nell'indirizzo, nell'assetto societario, oltre a eventuali acquisizioni, affitti o cessioni di rami di attività, incorporazioni di altre società e simili.

La mancata comunicazione di tali elementi può comportare la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali.

L'elenco viene aggiornato mensilmente.

Si ricorda che la vendita di gas naturale è disciplinata **dal decreto ministeriale 29 dicembre 2011**, che stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le imprese del gas sono iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali sull'intero territorio nazionale.

Le iscrizioni nell'elenco avvengono alle seguenti condizioni:

- disponibilità di gas naturale e del servizio di modulazione per i clienti con consumi annui non superiori a 50.000 metri cubi;
- dimostrazione della provenienza del gas e dell'affidabilità del sistema di trasporto;
- adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa.

La **richiesta di inserimento nell'elenco** dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, predisposta su apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, deve essere inviata per e-mail a: [venditagas@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:venditagas@sviluppoeconomico.gov.it)

Per scaricare l'elenco e la modulistica necessaria per l'iscrizione nell'elenco clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/258j5sq>

## **9. Aziende biologiche - Operativo il nuovo sistema di informatizzazione SIB**

Il 1° ottobre 2012 è entro in vigore il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012), che ha istituito il **Sistema Informativo Biologico (SIB)** per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico.

Dal 1° ottobre è obbligatorio per gli operatori notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica tramite il SIB.

Tutti gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono già inclusi negli elenchi regionali e nazionale sono tenuti ad informatizzare la notifica **entro il 31 dicembre 2012**.

Il Sistema, che va ad integrare le funzionalità del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) utilizzandone anche le banche dati certificate, offre la possibilità alle imprese dell'agroalimentare di avviare in maniera telematica l'iter amministrativo per il riconoscimento dello status di operatore biologico.

Grazie al nuovo sistema per il biologico, infatti, tutte le informazioni già contenute nel Fascicolo aziendale del SIAN non dovranno più essere trascritte ed inviate alle diverse Amministrazioni e agli Enti competenti, ma saranno tutte contenute nella nuova "notifica on line" che le renderà automaticamente disponibili a tutti gli utenti del sistema.

Il percorso previsto dal progetto di informatizzazione per il biologico prevede ancora altri passaggi: a breve verrà infatti sviluppata l'integrazione a livello nazionale dei sistemi informativi che alcune regioni hanno sviluppato in maniera autonoma proprio sul biologico.

Tutte le informazioni relative all'informatizzazione del settore biologico sono disponibili sul sito web del Sinab.

Per accedere al sito del Sinab clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti\\_utili&m2id=195&navId=1699](http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id=195&navId=1699)

## **10. Riduzione aliquote IVA - Al via la consultazione pubblica - Osservazioni fino al 3 gennaio 2013**

La Commissione europea ha lanciato una **consultazione pubblica** per chiedere a cittadini, imprese e altre parti interessate un **parere sulla riduzione di determinate aliquote IVA**.

La consultazione, che rientra in un ampio piano di riforma del regime IVA all'interno dell'Unione, avrà una durata di 12 settimane e resterà aperta **fino al 3 gennaio 2013**.

In linea con i principi stabiliti nella strategia IVA (IP/11/1508), la consultazione avviata l'8 ottobre 2012 si concentra su **tre settori specifici** in cui le aliquote IVA ridotte sono da rivedere:

- in primo luogo, agli intervistati viene chiesto se gli attuali tassi ridotti possano **falsare la concorrenza all'interno del mercato unico**;
- in secondo luogo, l'**elenco dei prodotti e dei servizi** che possono beneficiare di un tasso ridotto è stato concordato da parte degli Stati membri molti anni fa, e da allora la politica dell'Unione europea si è sviluppata e si è evoluta. Pertanto, agli intervistati viene chiesto se talune **aliquote IVA ridotte** (come quelle relative all'acqua, all'energia, alla gestione dei rifiuti e agli alloggi) siano ora **in contraddizione con gli obiettivi delle politiche dell'UE**;
- in terzo luogo, la consultazione chiede come beni e servizi analoghi dovrebbero essere trattati ai fini dell'IVA, tenendo conto degli **sviluppi tecnologici**.

La consultazione fa parte di un processo di valutazione, e la Commissione in questa fase non propone l'abolizione o l'introduzione di aliquote IVA ridotte.

I risultati della consultazione pubblica serviranno alla preparazione di nuove proposte in materia di IVA, che la Commissione presenterà il prossimo anno.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo\\_piano/fiscalita/consultazioneiva\\_it.htm](http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/fiscalita/consultazioneiva_it.htm)

## **11. Nasce Innovitalia – Un nuovo portale per ricercatori, istituzioni, imprese**

Per favorire l'aggregazione, la condivisione e il confronto dei talenti italiani impegnati all'estero, è on-line dal 4 ottobre "**Innovitalia**", un nuovo portale presentato alla Farnesina dai ministri degli Esteri Terzi e dell'Istruzione Profumo.

Si tratta di una piattaforma digitale che crea una rete di contatti tra scienziati, ricercatori, istituzioni ed imprese, agevolando in modo interattivo lo scambio di idee e informazioni su programmi di ricerca e opportunità professionali e mettendo in comunicazione il capitale sociale dei nostri "cervelli" in giro per il mondo.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/innovitalia/>

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.innovitalia.net/crowdforce/product/index.html>

## **12. Portale Integrazione Migranti – Una nuova area documentale dedicata a studi sul fenomeno migratorio in Italia**

È in linea, sul Portale integrazione migranti, la sezione "**Ricerche**" dalla quale si ha accesso ad un archivio documentale contenente una raccolta di studi, in materia di immigrazione e integrazione, compiuti dai sei Enti di ricerca vincitori dell'avviso pubblico n. 5/2011: il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, la Fondazione Leone Moressa, il Centro Studi e Ricerche Idos, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - Ires, la Fondazione Ismu, e la società Synergia.

La nuova sezione documentale, composta da circa **centosettanta schede di analisi**, ha l'intento di mappare, comparare e ricostruire l'andamento del fenomeno migratorio che negli ultimi anni ha interessato l'Italia, sia in ambito nazionale sia regionale, attraverso la classificazione degli studi in **tre aree tematiche**:

- 1) presenza degli stranieri in Italia: evoluzione socio-demografica;
- 2) inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro italiano;
- 3) dimensioni dell'integrazione degli stranieri in Italia.

È stata, inoltre, realizzata un'apposita sezione "**Territorio**" contenente schede regionali specifiche.

Studiosi di immigrazione possono condividere le proprie ricerche contribuendo alla crescita dell'archivio documentale del Portale. A tal fine si potrà contattare la redazione del Portale all'indirizzo e mail [redazioneintegrazione@lavoro.gov.it](mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it).

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx>